



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

Ufficio II "ex" DGSA - Sanità animale ed anagrafi: profilassi planificate
e zoonosi, anagrafi degli animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif:

Allegati: 2

OGGETTO:

Indicazioni per l'utilizzo dei dispositivi per
l'identificazione elettronica degli animali.
Decisioni della Commissione 2006/968/CE -
2010/280/UE e nota del Ministero della Salute
Prot. n. 1763 del 30 marzo 2007.

Ministero della Salute

DGSA

0018967-P-03/11/2011

I.1.a.e/2010/37



96327716

Azienda Sanitaria Provinciale Catania
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
c.a. Dr. Emanuele Farruggia
Fax 095/415590

E, p.c.

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

Ai produttori/fornitori di dispositivi per
l'identificazione elettronica degli animali
LORO SEDI
(nr. fax in allegato)

Al CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
TERAMO
Fax 0861/332310

Al Comando Carabinieri per la tutela
della Salute
ROMA
SEDE

Ad Agea Coordinamento
Fax 06/49499770

Al Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualità
Direzione Generale della competitività
per lo sviluppo rurale
Ufficio COSVIR 10 - produzioni animali
Fax 06 /46655132

 Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899
email: a.pastore@sanita.it

Si fa riferimento alla Vs. nota prot. n. 107415 del 11 ottobre 2011, che ad ogni buon fine si allega in copia, per esprimere quanto segue.

Come noto, la normativa in oggetto stabilisce gli orientamenti e le procedure relative all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina.

Considerato che la pubblicazione della Decisione 2010/280/UE, che modifica la Decisione 2006/968/CE, sta creando alcuni dubbi di interpretazione negli operatori del settore, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni, che a parere della scrivente sono per analogia applicabili anche per i dispositivi utilizzati per l'identificazione elettronica degli animali delle specie bovina e bufalina.

In particolare si evidenzia che:

- **identificatori:** per quanto riguarda i transponder incorporati nei diversi mezzi di identificazione, considerato che gli orientamenti di registrazione ICAR sono stati sviluppati ulteriormente ed attualmente sostituiti dalle norme ISO 24631-1, 24631-2, 24631-3 e 24631-4, la scrivente Direzione Generale autorizzerà unicamente gli identificatori che hanno superato le prove relative ai punti 1 e 2 di cui alla Decisione 2010/280/UE, riservandosi al contempo la possibilità di richiedere prove aggiuntive di robustezza e resistenza o esigere il rispetto di altri criteri di funzionamento così come previsto dai punti 4 e 5 della Decisione 2006/968/CE.

Le prove suddette devono essere eseguite in laboratori di prova che operano e sono valutati ed accreditati per tali prove secondo la norma EN ISO/IEC 17025, laboratori che rilasceranno apposita certificazione per gli identificatori testati ai fini della autorizzazione da parte della scrivente Direzione Generale.

Esclusivamente a titolo informativo si informano gli operatori del settore che il laboratorio del Centro di Ricerca Comunitario di Ispra, già individuato dal Ministero della Salute quale laboratorio di riferimento nazionale ai sensi della precedente normativa, continua la propria attività nel settore ed ha concluso l'iter per la valutazione ed accreditamento secondo la norma ISO sopra richiamata; resta naturalmente fatta salva la possibilità per i fabbricanti di identificatori di scegliere liberamente il proprio laboratorio di prova di riferimento tra quelli in regola con l'accREDITAMENTO in questione.

- **lettori:** per quanto riguarda invece tali dispositivi, la Decisione 2010/280/UE, non ritenendo utile stabilire prescrizioni vincolanti a livello dell'Unione, non prevede più l'obbligatorietà di sottoporre i lettori a determinate prove di conformità, pur demandando all'Autorità competente dello Stato membro la possibilità di esigere il rispetto di specifici criteri di funzionamento per dispositivi utilizzati in determinate condizioni geografiche, climatiche e/o di gestione locali.


In considerazione del fatto che il sistema della identificazione elettronica si fonda su entrambi i dispositivi citati, e che il difettoso funzionamento anche solo di uno di essi è in grado di inficiare l'efficienza di tutto il sistema, mettendo così a rischio la tracciabilità degli animali, la scrivente Direzione Generale ritiene assolutamente opportuno che almeno le Autorità competenti che effettuano controlli in materia di identificazione degli animali si dotino di lettori che forniscano maggiori garanzie in merito alle performance di funzionamento in campo, e quindi siano stati sottoposti a prove di conformità così come

 Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Alessandro Pastore – 06.59946899
email: a.pastore@sanita.it

dettava la Decisione 2006/968/CE e quindi scortati dalla prevista certificazione rilasciata dal laboratorio di prova accreditato.

Ringraziando per la cortese attenzione, si raccomanda la massima diffusione alla presente nota e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Gaetana Ferri



Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Alessandro Pastore – 06.59946899

email: a.pastore@sanita.it

